Determinazione del Direttore n° 002 del 11/01/2021

OGGETTO: Vanni Pierino srl - autorizzazione al subappalto.

Premesso che:

- con contratto in corso di stipula CIG n. 84294011C3 veniva affidato all'impresa Vanni Pierino Srl la realizzazione di marciapiede in Via Andrea Piasono per un importo di € 49.097,36 IVA ESCLUSA;

- con nota del 05 Gennaio 2021, inviata per email in pari data, l'Impresa Vannni Pierino Srl. chiede l'autorizzazione al sub appalto all'Impresa Croce Lorenzo con sede e domicilio in Via Mason, 20 a Calcinaia (PI), CF CRCLNZ71M30G702V e Partita IVA 01192330502;

- l'oggetto del subappalto è: messa in opera di autobloccanti;

- l'importo del subappalto è € 1.500,00 di cui per oneri della sicurezza €. 200,00 oltre IVA.

Verificato che esisteva la possibilità di subappalto in quanto già indicata nell'offerta presentata dall'Impresa Vanni Pierini Srl in conformità a quanto previsto all'art. 105 del D.Lgs 50/2016;

Verificata l'esistenza di tutte le condizioni alle quali la normativa vigente sottopone l'affidamento in subappalto, e in particolare che:

- le indicazioni suddette corrispondono con quelle riportate all'atto dell'offerta dall'Impresa appaltatrice, nella quale infatti sono stati indicati le parti di servizio che la stessa intendeva subappaltare;

Accertato che:

- la richiesta di subappalto, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, è corredata di tutta la documentazione prevista dalle norme vigenti nel rispetto del D.Lgs 50/2016 che in materia di sicurezza;

- il contratto di subappalto, con i relativi allegati conservati agli atti di ufficio, stipulato il 09/12/2019 tra L'impresa Vanni Pierino Srl ed il subappaltatore è stato depositato presso PisaMo SrL, nei termini prescritti dal D.Lgs. 50/2016;

- al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante sia presente la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs 50/20016;

- ai sensi di quanto indicato dall'art. 2359 c.c.- che tra la ditta appaltatrice e la ditta affidataria del subappalto, non sussistono forme di controllo o di collegamento;

Ritenuto di dover, pertanto, concedere l'autorizzazione all'affidamento in subappalto dei lavori richiesti alle ditte sopra indicate;

Visto il D.Lgs. 50/2016 art. 105 "Codice dei Contratti pubblici";

determina

di autorizzare l'Impresa Vanni Pierino Srl alla concessione in subappalto di parte dei lavori e limitatamente alla messa in opera di autobloccanti da effettuarsi presso il cantiere di Via Andrea Pisano per un importo di € 1.500,00 di cui per oneri della sicurezza €. 200,00 oltre IVA all'Impresa Croce Lorenzo con sede e domicilio in Via Mason, 20 a Calcinaia (PI), CF CRCLNZ71M30G702V e Partita IVA 01192330502;

Il Direttore
Alessandro Fiorindi